SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1203)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SCHIETROMA, BUZIO, CIOCE, ARIOSTO, CONTI PERSINI, PARRINO e RIVA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 DICEMBRE 1980

Assistenza ed incentivi alle imprese per una economica e razionale utilizzazione dell'energia

ONOREVOLI SENATORI. — La crisi energetica investe ormai tutti gli Stati, sconvolgendo certezze, modi di produrre e di vivere in misura più o meno differenziata ma sempre ugualmente irreversibile. In questo quadro il problema del risparmio di energia assume una dimensione fondamentale con carattere di assoluta indifferibilità.

Si rende quindi necessario provvedere con tutti i mezzi a controllare in modo rigoroso i consumi di energia nel nostro Paese, come è già avvenuto nella maggior parte dei paesi industrializzati.

Mentre le nuove fonti energetiche alternative o integrative alle attuali tardano ad essere messe a punto, per cause sia di ordine tecnico sia di ordine politico e sociale, è possibile fin d'ora, però, mettere in moto diverse misure per realizzare a breve scadenza considerevoli risparmi di energia.

Il presente disegno di legge si riferisce in particolare al settore industriale, che da solo assorbe circa il 45 per cento del fabbisogno di energia. Il potenziale di economia che è possibile ottenere in questo settore è considerevole. Previsioni della CEE indicano un potenziale di economia di qui al 2000 dell'ordine del 35 per cento.

Un recente studio della Confindustria italiana ha rilevato che dal 1973 ad oggi l'industria, con semplici provvedimenti di carattere gestionale ed organizzativo, ha potuto realizzare economie dell'ordine del 10 per cento. Una recente analisi dell'ENI fa rilevare come già nei prossimi 10 anni, con le tecnologie attualmente disponibili, sia possibile raggiungere risparmi di circa il 15 per cento nei tre settori industriali a più alto assorbimento energetico — chimica, metallurgia, materiali da costruzione —, settori che da soli assorbono il 70 per cento del totale del fabbisogno energetico industriale.

È possibile che con lo sviluppo di nuove tecniche o nuovi processi industriali o nuovi prodotti il risparmio ottenibile sia ancora più rilevante.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2/3/4

Il nostro disegno di legge ha lo scopo di promuovere l'adozione da parte delle imprese di tutte quelle misure atte ad impedire sprechi di energia o a migliorare il rendimento energetico dei processi industriali, come ad esempio: il miglioramento dei sistemi di controllo dei consumi; l'adozione di impianti o apparecchiature per il recupero del calore; la produzione combinata di calore ed elettricità; il miglioramento dei sistemi di stoccaggio dell'energia.

Il disegno di legge mira inoltre, attraverso lo sviluppo della domanda di mercato che così si realizzerà, a sviluppare nuove tecnologie per il controllo, per l'utilizzo razionale dell'energia o per l'utilizzo di energie rinnovabili. Per raggiungere questi obiettivi il nostro disegno di legge prevede due serie misure:

incentivi economici generalizzati alle imprese che realizzino investimenti volti a migliorare l'uso dell'energia, proporzionali alla entità del risparmio ottenibile;

informazioni e assistenza alle piccole e medie imprese sui problemi tecnici, economici ed organizzativi relativi ad un utilizzo razionale dell'energia.

La prima serie di misure si rende necessaria perchè il nostro sistema industriale, già condizionato dalla particolare congiuntura economica e sociale che attraversiamo, non sarebbe in grado da solo di sopportare investimenti spesso onerosi, che influenzerebbero negativamente la competitività dei nostri prodotti rispetto agli altri paesi, già favoriti da normative legislative di sostegno finanziario.

La seconda serie di misure si rende necessaria perchè la piccola e media impresa non ha generalmente una struttura organizzativa e tecnica in grado di analizzare il proprio bilancio energetico, di progettare modifiche volte a conseguire economie di energia, o di conoscere lo stato della tecnica sulle varie soluzioni possibili.

L'articolo 1 indica gli obiettivi generali del disegno di legge.

L'articolo 2 indica le agevolazioni finanziarie previste per le imprese che realizzino investimenti volti comunque ad economizzare energia, proporzionali alle economie ottenibili.

L'articolo 3 indica brevemente l'istruttoria tecnica ed economica delle domande.

L'articolo 4 delinea la struttura ed i compiti del Comitato per il risparmio energetico.

All'articolo 5 si delinea la composizione dell'Albo dei consulenti tecnici per l'energia, che dovrà essere aperto a tutti i quadri tecnici che abbiano acquisito conoscenze ed esperienze in tale settore.

L'articolo 6 detta disposizioni per fornire assistenza tecnica ed informativa alle piccole e medie imprese.

L'articolo 7 indica i mezzi finanziari pubblici che devono essere messi a disposizione per raggiungere gli obiettivi previsti nel disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(*Disposizioni generali*)

La presente legge promuove, in accordo anche con la politica energetica della CEE, l'uso razionale dell'energia da parte di imprese industriali o artigiane, nonchè l'adozione di tecniche che permettano l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

Agli effetti della presente legge si intende per uso razionale dell'energia ogni azione volta a migliorare i rendimenti energetici dei processi di utilizzazione, adottando sia nuove tecnologie di processo, sia nuovi dispositivi o apparecchiature di recupero energetico, sia nuove applicazioni di dispositivi e apparecchiature note. Si intende per recupero e riciclo ogni processo volto ad aumentare il rendimento energetico globale del sistema.

Si intende per utilizzo di fonti energetiche rinnovabili l'adozione, ad esempio, di apparecchiature alimentate con energia derivata da fonti primarie non minerali.

Sono compresi inoltre negli obiettivi della legge anche gli interventi volti a regolare e controllare i consumi di energia.

Art. 2.

(*Agevolazioni finanziarie*)

Per investimenti volti in modo specifico e primario a conseguire gli obiettivi indicati all'articolo 1 possono essere concessi contributi in conto capitale e in conto interessi. L'entità del contributo in conto capitale è del 30 per cento della spesa ammessa, elevabile al 40 per cento se il risparmio energetico finale conseguibile supera il 15 per cento, al 45 per cento se supera il 20

per cento, al 50 per cento se supera il 25 per cento.

I contributi in conto capitale e i contributi in conto interesse verranno prelevati da un fondo allo scopo costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le priorità nell'erogazione dei contributi nel caso di impianti industriali dovranno comunque tenere conto sia delle caratteristiche del comparto produttivo (valore aggiunto del prodotto, entità dei consumi specifici), sia dell'entità in termini assoluti del risparmio conseguibile rapportato all'entità dell'investimento necessario.

Art. 3.

(*Istruttoria delle domande*)

Le domande devono essere presentate ad un istituto di credito speciale, presente nella regione di residenza del richiedente, che ne effettua una preventiva istruttoria tecnico-economica, e quindi da questo trasmesse al Comitato per il risparmio energetico di cui all'articolo seguente su appositi formulari.

Le domande devono contenere:

la descrizione del processo, impianto o apparecchiatura per cui si chiede il finanziamento;

la descrizione del loro funzionamento;

l'indicazione specifica delle economie di energia che si attendono, e relativa dimostrazione delle stesse;

l'entità dell'investimento ed il tipo di agevolazione finanziaria richiesta;

il periodo di tempo entro il quale si stima di poter realizzare l'investimento.

Sia gli istituti di credito speciale sia il Comitato di cui al primo comma possono avvalersi, per l'esame delle domande, di consulenti tecnici iscritti all'Albo nazionale di cui al successivo articolo 5, da istituire entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su direttive del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 4.

(*Comitato per il risparmio energetico*)

Il Comitato per il risparmio energetico, di cui al precedente articolo 3, è una commissione consultiva nominata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con durata triennale e composta di esperti tecnici con conoscenza specifica dell'economia energetica industriale. Nella scelta degli esperti il Ministro può avvalersi anche delle indicazioni delle associazioni di categoria, di istituti di studio superiori o universitari, degli ordini professionali e degli enti di diritto pubblico competenti nel ramo.

Art. 5.

(*Albo consulenti energia*)

Possono essere iscritti all'Albo dei consulenti per l'energia tutti coloro che possiedono le necessarie conoscenze ed esperienze per l'assistenza nei problemi tecnici, economici ed organizzativi dell'impiego razionale ed economico dell'energia.

I consulenti devono essere indipendenti da produttori e costruttori di apparecchiature connesse ai risparmi di energia.

Art. 6.

(*Assistenza tecnica alle piccole e medie imprese*)

Il Comitato per il risparmio energetico provvederà, oltre all'esame tecnico-economico delle domande, anche a fornire assistenza tecnica alle piccole e medie imprese sulle possibilità di economia e razionale utilizzazione dell'energia, su richiesta di queste.

L'assistenza fornita è gratuita.

Il Comitato si avvarrà dell'assistenza dei consulenti tecnici di cui al precedente articolo 3.

Art. 7.

(*Fondo finanziario*)

Per il programma di interventi previsto dalla presente legge, sarà messo a disposizione — per il triennio 1981-83 — un fondo di 300 miliardi di lire così suddiviso:

50 miliardi nel primo anno;
100 miliardi nel secondo anno;
150 miliardi nel terzo anno.

Il fondo sarà gestito dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Gli incentivi alle imprese pubbliche non possono superare il 20 per cento dell'intero fondo.

Ogni sei mesi sarà redatto a cura del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato un rapporto sui risultati raggiunti.

Art. 8.

(*Regolamento di attuazione*)

Il regolamento di attuazione della presente legge sarà emanato entro 60 giorni dalla pubblicazione della medesima nella *Gazzetta Ufficiale.*